



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE**

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

## **ATTO FIRMATO DIGITALMENTE**

DELIBERAZIONE                    n. 1084 data 15-10-2021  
PROPOSTA                            n. 2390 data 15-10-2021

Struttura proponente:                    DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
Responsabile del procedimento:        MANCINI MARIA SILVIA  
Responsabile struttura proponente:    MANCINI MARIA SILVIA

Oggetto: Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127: sistema delle deleghe del datore di lavoro e determinazioni in ordine alla verifica

Immediatamente eseguibile: SI



Delibera firmata digitalmente



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE**

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

**OGGETTO: Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127: sistema delle deleghe del datore di lavoro e determinazioni in ordine alla verifica**

## **II DIRETTORE GENERALE**

in virtù dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana  
n. 171 del 18/12/2020

**Visto** il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale» e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.lvo 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**Visto** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recanti «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

**Visto** il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti-SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

**Visto** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19»;

**Visto** il D.P.C.M. 17/06/2021 «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19"»;



**Visto** il D.P.C.M. 10/09/2021 «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19»;

**Visto** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

**Visto** il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

**Visto** il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario-assistenziale»;

**Visto** il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

**Visto** il D.L. 8 ottobre 2021 n. 139, “*disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*”;

**Considerato** che l'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, stabilisce che “*I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.*”;

**Considerato** che il D.P.C.M. del 17/06/2021 all'articolo 13 indica le modalità e i soggetti deputati alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 e al comma 1 stabilisce che “*la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.*”;

**Visto** il D.P.C.M. 12 ottobre 2021, “*Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.*”;

**Ritenuta** la straordinaria necessità e urgenza di estendere l'obbligo di certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresì misure volte ad agevolare la somministrazione di test per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare le previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi Covid-19;



Delibera firmata digitalmente

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE**

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527



**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n. 451 del 23/05/2019 avente a oggetto «Statuto aziendale: presa d'atto della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 599 del 6 maggio 20219 e completamento dell'assetto organizzativo aziendale» e le successive deliberazioni di modifica dell'organigramma delle strutture organizzative n. 665/2019, n. 1090/2020, n. 88/2021, n. 379/2021, n. 443/2021, n. 757/2021 e in ultimo n. 989/2021;

**Richiamato** l'art. 1 comma 5 del decreto-legge 127/2021 il quale stabilisce che *“I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.”*;

**Rilevata** pertanto la necessità di definire entro il termine del 15/10/2021 la procedura operativa aziendale per l'organizzazione delle verifiche ed approvare un sistema di deleghe da parte del datore di lavoro;

**Ritenuto necessario** individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19;

**Ritenuto pertanto opportuno** stabilire che i delegati dal datore di lavoro deputati ad effettuare le verifiche sono quelli riepilogati **nell'allegato 1** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** altresì opportuno stabilire che i delegati del datore di lavoro per l'effettuazione delle verifiche possano nominare formalmente degli incaricati alla verifica utilizzando lo schema **allegato n. 5** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, fermo restando che tutti gli adempimenti relativi alle violazioni devono essere effettuati, dal datore di lavoro, dal soggetto delegato dal datore di lavoro e dai suoi incaricati;

**Considerato** che la violazione delle disposizioni di cui all'art.1 comma 7 del decreto-legge 127/2021 comporta, per il personale e per tutti i soggetti obbligati al possesso e all'esibizione della certificazione verde Covid-19, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso decreto-legge 127/2021 e decreto-legge 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza;

**Ritenuto opportuno** altresì stabilire, con il presente atto, che il datore di lavoro riconosce come vincolanti tutti gli adempimenti posti in essere dal delegato e dagli incaricati verificatori, effettuati in base alla delega o all'atto di nomina conferito, e che tale delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Direttore Generale in ordine al corretto espletamento da parte del delegato o degli incaricati delle funzioni trasferite;

**Visto** lo schema di delega del datore di lavoro ai soggetti delegati per l'accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (green pass) di cui **all'allegato 2** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;



Delibera firmata digitalmente



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE**

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

**Ritenuto necessario** fornire ai soggetti delegati specifiche indicazioni sulle modalità di effettuazione delle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) mediante l'utilizzo dell'applicazione ministeriale "VerificaC19", nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 17 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali che prevede di fornire specifiche istruzioni scritte ai soggetti autorizzati dal titolare del trattamento dati personali;

**Visto** il documento "Istruzioni per i Delegati/Incaricati alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19" di cui **all'allegato 3** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

**Vista** la procedura di attuazione dell'articolo 1 del D.L. 127/2021 **allegato n. 4** alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto opportuno**, per quanto sopra premesso e specificato di:

- stabilire che l'elenco dei delegati dal datore di lavoro è quello riepilogato nell'**allegato 1** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- approvare lo schema di delega di cui all'**allegato 2** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- approvare il documento "Istruzioni per i delegati alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19" di cui all'**allegato 3** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- approvare la procedura di attuazione dell'articolo 1 del D.L. 21/09/2021 n. 127, **allegato n. 4** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- approvare lo schema di nomina degli incaricati di cui **all'allegato n. 5** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- stabilire altresì che la procedura potrà essere integrata laddove dovessero intervenire ulteriori disposizioni nazionali e regionali in materia;

**Di dare atto** che dell'adozione della presente deliberazione è stata data informazione nel corso della riunione dell'UdD del 04/10/2021, e alle OO.SS. di categoria e alla R.S.U. aziendale nel corso della riunione del 05/10/2021;

**Di dare atto** che dell'adozione della presente deliberazione verrà data informativa al Rettore dell'Università degli Studi di Siena;

**Di dare atto** infine che dell'adozione del presente atto verrà data comunicazione in lista utenti a tutto il personale;

**Dato atto** che il proponente, Dott.ssa Maria Silvia Mancini, Direttore Amministrativo, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto, anche in funzione del ruolo di responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

con il parere favorevole del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**



**per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si confermano:**

1. di adottare il sistema delle deleghe da parte del datore di lavoro per l'effettuazione delle verifiche, l'accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi a cui è sottoposto il personale e tutti i soggetti indicati ai commi 1 e 2 dell'art.1 del decreto-legge 127/2021, e individuare quali delegati del datore di lavoro i responsabili riepilogati nell'**allegato 1** alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di formalizzare le suddette deleghe secondo lo schema predisposto e allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (**allegato 2**);
3. di riconoscere come vincolanti tutti gli adempimenti posti in essere dal delegato e dagli incaricati verificatori effettuati in base alla delega conferita, o all'atto di nomina conferito, e che tale delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Direttore Generale in ordine al corretto espletamento da parte del delegato o degli incaricati delle funzioni trasferite;
4. di prevedere un aggiornamento dell'elenco dei delegati, tenendo conto delle funzioni in concreto espletate nonché dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale;
5. di stabilire che la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (codice QR), utilizzando esclusivamente l'applicazione ministeriale "VerificaC19", secondo le istruzioni del "Manuale d'uso per i verificatori" fornito dal Ministero della Salute e secondo le istruzioni operative riportate nell'**allegato 3** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
6. di approvare la procedura di attuazione dell'articolo 1 del D.L. 21/09/2021 n. 127 **allegato n. 4** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
7. di approvare lo schema di nomina degli incaricati alla verifica, **allegato n. 5** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
8. di stabilire altresì che l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli direttamente necessari all'applicazione delle misure previste dal D.L. 52/2021 e s.m.i. all'articolo 9 quinquies comma 6 e seguenti;
9. di dare atto che il soggetto delegato e i soggetti incaricati dovranno tenere conto della normativa sulla privacy in vigore (regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni) sulla base della funzione oggetto della delega e dovranno osservare il pieno rispetto della tutela dei dati personali dei soggetti controllati, assicurandone la massima riservatezza con ogni divieto di utilizzo, comunicazione e diffusione degli stessi;
10. di fare riserva di adottare un successivo atto laddove dovessero intervenire ulteriori disposizioni nazionali e regionali in materia;
11. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio aziendale;



Delibera firmata digitalmente

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE**

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527



12. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 42, comma 4, della legge regionale della Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni, per consentire il rispetto del termine del 15 ottobre 2021 indicato dalla normativa;
13. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge regionale della Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
f.to Prof. Antonio Davide BARRETTA

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
f.to Dott.ssa Maria Silvia MANCINI

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
f.to Dott. Roberto GUSINU



Delibera firmata digitalmente



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE**

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

## **Allegato 1**

### **Elenco dei delegati**

Direttore Sanitario

Direttore Amministrativo

Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata

Direttori dei Dipartimenti ad Attività Tecnico-Amministrative, Tecnico-sanitario e delle Professioni Infermieristiche ed ostetriche

Responsabili UOP Professionali

Direttori di Unità Operative Complesse

Direttori di Unità Operative Semplici Autonome

Ditta di vigilanza





Delibera firmata digitalmente



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE**

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

## Allegato 2

### Delega e autorizzazione al trattamento dati personali per le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo

Il sottoscritto **Prof. Antonio Davide Barretta**, Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in qualità di Datore di lavoro

delega

\_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 del personale dipendente dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività lavorativa, o di formazione, o di volontariato presso l'Azienda, e lo autorizza, ai sensi dell'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679-Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -RGPD e art. 2 quaterdecies d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati, in relazione ai seguenti ambiti di trattamento:

- verificare le certificazioni verdi COVID-19 mediante lettura del codice a barre bidimensionale (QR code), attraverso l'utilizzo dell'applicazione mobile denominata VerificaC19, sviluppata dal Ministero della Salute e installata nel dispositivo aziendale in dotazione ai verificatori o nel proprio dispositivo personale, senza accedere alle informazioni che ne hanno determinato l'emissione nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato B, par. 4 d.P.C.M. 17 giugno 2021;
- richiedere ai dipendenti o ad altri assoggettati all'obbligo di mostrare il QR Code del proprio certificato verde Covid-19 in formato digitale oppure cartaceo e di esibire eventualmente il proprio documento di riconoscimento<sup>1</sup>;
- verificare la validità del certificato e la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'applicazione;
- verificare la documentazione presentata dall'interessato, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC; tale documentazione è rilasciata, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni (esito negativo del tampone, guarigione dalla malattia o avvenuta vaccinazione) per il rilascio della certificazione verde COVID-19;
- nel caso in cui l'interessato dichiara di essere esente dalla campagna vaccinale, accompagnare l'interessato dal Medico Competente per la verifica della documentazione;
- nel caso di esito negativo della verifica **al momento dell'accesso** al luogo di lavoro, per mancato possesso o mancata esibizione, certificazione non valida o in caso di errore di lettura del QR Code: vietare al lavoratore senza green pass valido di accedere al luogo di lavoro, compilare,

<sup>1</sup> L'intestatario della certificazione verde Covid-19 all'atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.



Delibera firmata digitalmente



## AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

sottoscrivere e far sottoscrivere la nota di accertamento ai fini della comunicazione dell'assenza ingiustificata e invitare il lavoratore ad allontanarsi;

- nel caso di esito negativo della verifica **dopo l'accesso** al luogo di lavoro, per mancato possesso o mancata esibizione, certificazione non valida o in caso di errore di lettura del QR Code: intimare al lavoratore privo di valida certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, compilare, sottoscrivere e far sottoscrivere al lavoratore la nota di accertamento ai fini della comunicazione dell'assenza ingiustificata e delle altre comunicazioni previste dal procedimento sanzionatorio;
- in caso di assenza dal servizio, durante il periodo previsto dalla normativa per l'effettuazione dei controlli, il delegato è tenuto ad indicare in tempo utile al Direttore Generale un sostituto a cui conferire la delega;
- non è consentita la raccolta, in qualunque forma, dei dati del soggetto verificato, fatti salvi quelli strettamente necessari alle comunicazioni di cui all'art.1 del D.L. 127/2021 comma 6 e seguenti;
- effettuare le verifiche attenendosi alle istruzioni contenute nel "Manuale d'uso per verificatori" (App VerificaC-19) e alle istruzioni specifiche in materia di trattamento dati personali, allegati alla presente delega di cui costituiscono parte integrante.
- il delegato compila il proprio registro e raccoglie i registri contenenti i dati numerici aggregati delle verifiche effettuate quotidianamente dagli incaricati e li invia con cadenza settimanale al Direttore Generale.

Siena, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Antonio Davide Barretta

la Delegata/il Delegato



### Allegato 3

#### Istruzioni per i Delegati/Incaricati alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19

Di seguito, ai sensi dell'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dell'art. 2 quaterdecies d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., le **ISTRUZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE OPERAZIONI DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19:**

- per controllare il possesso della certificazione verde COVID-19, il verificatore deve utilizzare esclusivamente l'app "VerificaC19" sviluppata dal Ministero della Salute e installata nel dispositivo aziendale in dotazione o nel proprio dispositivo personale;
- all'atto del controllo se l'interessato dichiara di essere in possesso di un'esenzione il verificatore lo accompagna dal Medico Competente;
- il possesso della Certificazione Verde COVID-19 non può essere oggetto di autocertificazione da parte dell'interessato;
- le operazioni di verifica consistono nella richiesta della certificazione verde all'interessato (in formato digitale oppure cartaceo) e nella scansione del relativo QR Code attraverso un dispositivo e l'applicazione "VerificaC19" che può fornire i seguenti risultati:
  - in caso di certificazione valida (autentica e in corso) per l'Italia e per l'Europa si visualizza una spunta verde con i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona intestataria della certificazione;
  - in caso di certificazione valida (autentica e in corso) per l'Italia si visualizza una spunta azzurra con i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona intestataria della certificazione
  - in caso di certificazione non valida perché scaduta o non autentica si visualizza una X rossa e, nel caso sia valida ma scaduta, anche i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona intestataria della certificazione;
- in caso di manifesta incongruenza rispetto ai dati anagrafici contenuti nella certificazione e nel caso sussistano comunque dubbi sull'identità del soggetto che esibisce la certificazione, il verificatore richiede a quest'ultimo un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica della corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'app;
- è consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e la conoscenza delle generalità dell'intestatario come sopra riportato;
- è vietato richiedere/raccogliere/registrare/conservare informazioni ulteriori relative alla certificazione verde esibita dall'interessato (ad es. le ragioni della validità della certificazione - se utente vaccinato con una o due dosi, guarito da Covid, negativo a tampone);
- è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde o della documentazione prodotta dall'interessato nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento della certificazione verde Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC;
- è vietato effettuare registrazioni, screenshot, screenshot video o altre modalità di registrazione/duplicazione della certificazione verde e degli esiti della verifica come visualizzati dalla app "VerificaC19" tramite smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo o tramite software/applicazioni



Delibera firmata digitalmente



# AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

installate nello stesso dispositivo utilizzato per la verifica. Tale divieto riguarda anche la documentazione prodotta dall'interessato nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento della certificazione verde Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC;

- nel caso di rifiuto di esibire la certificazione, di sospetta falsità, invalidità o non integrità della certificazione stessa, la persona addetta al controllo vieta all'interessato l'accesso alla struttura; se l'interessato è già presente nel posto di lavoro, la persona addetta al controllo intima di lasciare immediatamente il posto di lavoro;
- le operazioni di controllo, compresa l'eventuale verifica dell'identità della persona, sono effettuate in modo da garantire il massimo riserbo, facendo rispettare una distanza di cortesia tra le persone oggetto di controllo e astenendosi dal riferire ad alta voce informazioni relative alle persone controllate;
- il verificatore provvede a segnalare tempestivamente al soggetto delegante eventuali anomalie riscontrate nell'utilizzo del dispositivo aziendale in dotazione nonché qualsiasi situazione di difficoltà relativa al rispetto delle presenti istruzioni;
- è vietato farsi sostituire nelle operazioni di verifica da altro personale non specificatamente delegato o incaricato e autorizzato al trattamento dei dati.

La Delegata/o – L'Incaricata/o verificatore dichiara di aver letto e compreso i contenuti e le istruzioni del presente atto di nomina.


Luogo .....

Data .....

Firma .....

La Delegata/o – L'Incaricata/o verificatore per ricevuta e accettazione:

Firma ..... (per ricevuta)

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese	Direzione Generale	COD XYZ99 Rev. 0 Data Pag. 1 di 11
	Procedura di attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 sulla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 per i dipendenti e altri soggetti	

**Procedura di attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 sulla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 tutto il personale della pubblica amministrazione (comma 1) e tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'AOUS**

Revisione	Data	Causale
0	11.10.2021	Prima stesura
		•

Fasi	Funzioni	Nome e Cognome	Firma	Data
Redazione	UOC Affari Generali e Legali	Nicoletta Minutella		
	UOC Politiche e Gestione Risorse Umane	Sara Arrigucci		
Verifica	Direttore Amministrativo	Maria Silvia Mancini		
	Direttore Sanitario	Roberto Gusinu		
	UOC Igiene ed Epidemiologia	Maria De Marco		
	UOSA Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria	Simonetta Fabrizi		
Approvazione	Direttore Generale	Antonio Davide Barretta		
Emissione	UOSA Accreditamento e Qualità dei Percorsi Assistenziali	Anna Grasso		

Luogo di archiviazione e conservazione del documento in originale: Direzione Amministrativa

**La diffusione del seguente documento** è assicurata mediante pubblicazione sulla intranet aziendale. Essa inoltre sarà distribuita mediante lettera di diffusione a:

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Direzione Sanitaria           | 2. Direttori di Dipartimento |
| 3. Delegati del datore di lavoro | 4. Direttori di UO           |
| 5.                               | 6.                           |

*A chi e come è distribuito il documento. In caso di distribuzione per mail allegare al documento la mail di distribuzione se la distribuzione viene effettuata con copia cartacea allegare al documento copia della lista di distribuzione firmata dal personale a cui è stato distribuito il documento.*



Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Direzione Generale

Procedura di attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021,  
n. 127 sulla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 per i  
dipendenti e altri soggetti

COD XYZ99

Rev. 0

Data

Pag. 2 di 11

Validità doc fino a:

31.12.2021

Prole chiave

Certificazione verde Covid-19



Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Direzione Generale

Procedura di attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 sulla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 per i dipendenti e altri soggetti

COD XYZ99  
Rev. 0  
Data  
Pag. 3 di 11

La procedura nella precedente versione REV.\*\*/\*\*\*\*\* è stata redatta, a cura di:

- \*\*\*\*\*
- \*\*\*\*\*

La procedura nella Rev.\*\*\*\*\* è stata redatta dal \*Gruppo di Redazione composto da:

- \*\*\*\*\*
- \*\*\*\*\*
- \*\*\*\*\*

La UOSA Accreditamento e Qualità ha provveduto per il presente documento, ad effettuare:

- \*\*\*\*\*
- \*\*\*\*\*

*Da compilare a cura dell'UOSA Accreditamento e Qualità dei Percorsi Assistenziali*





## INDICE

### Introduzione

1. Scopo
2. Campo di applicazione e destinatari
3. Abbreviazioni e Definizioni
4. Modalità Operative
  - 4.1. Certificazioni verdi COVID-19
  - 4.2. Soggetti obbligati al possesso e all'esibizione della certificazione verde COVID-19 in ambito pubblico
  - 4.3. Soggetti esentati dall'obbligo al possesso e all'esibizione della certificazione verde COVID-19 in ambito pubblico
  - 4.4. Soggetti deputati alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19
  - 4.5. Modalità di applicazione della normativa ed effettuazione della verifica da parte dei soggetti deputati al controllo, trasmissione atti relativi alla violazione
    - 4.5.1 Mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 o alla mancata esibizione della stessa
    - 4.5.2 Accesso al luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde COVID-19
    - 4.5.3 Soggetti esenti di cui al punto 4.3
    - 4.5.4 Richiesta del datore di lavoro ai sensi dell'art. 3 del D.L. 8 ottobre 2021 n.139 per esigenze organizzative e di programmazione del lavoro
    - 4.5.5 Delega e istruzioni per i verificatori
  - 4.6. Effetti del mancato possesso o mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 prima dell'accesso e dopo l'accesso nel luogo di lavoro
    - 4.6.1 Effetti del mancato possesso o mancata esibizione prima dell'accesso
    - 4.6.2 Effetti del mancato possesso o mancata esibizione dopo dell'accesso
  - 4.7. Trattamento economico per assenza ingiustificata





  Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese	Direzione Generale Procedura di attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 sulla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 per i dipendenti e altri soggetti	COD XYZ99 Rev. 0 Data Pag. 5 di 11
---	---	---

4.8. Trasmissione delle note di accertamento delle violazioni al Direttore Generale e trasmissione al Prefetto per l'irrogazione delle sanzioni

5. Riferimenti Normativi

6. Allegati:

1 - Diagramma di flusso

  Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese	Direzione Generale	COD XYZ99 Rev. 0 Data Pag. 6 di 11
	Procedura di attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 sulla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 per i dipendenti e altri soggetti	

## INTRODUZIONE

Il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 (di seguito D.L. n.127/2021) recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” ha introdotto, con l'art.1 “Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico. In particolare l'art.1 ha introdotto l'art. 9 quinquies del Decreto legge 22 aprile 2021 n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, che stabilisce l'obbligo del possesso e dell'esibizione della certificazione verde COVID-19.

### 1. SCOPO

Il presente documento definisce la procedura per l'adempimento degli obblighi normativi di cui all'art. 1 del D.L. n.127/2021 posti in capo al datore di lavoro e ai dipendenti e altri soggetti indicati dal comma 1 e comma 2 dello stesso articolo.

### 2. CAMPO DI APPLICAZIONE/DESTINATARI

Le disposizioni del presente documento si applicano a tutto il personale dipendente ed al personale universitario in afferenza assistenziale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, e a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, di cui all'art.1 comma 2 del D.L. n.127/2021.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del D.L. n.127/2021, sono obbligati al possesso e all'esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*):

**A) tutti i dipendenti dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese**

**B) tutti i dipendenti dell'Università degli Studi di Siena, convenzionati con il SSN, che svolgono attività presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese in afferenza assistenziale;**

**C) tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, anche sulla base di contratti esterni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, medici in formazione specialistica, studenti che svolgono attività professionalizzanti presso le strutture assistenziali dell'Azienda e tirocinanti autorizzati secondo le procedure aziendali, dipendenti di altri Enti del SSR assegnati presso la sede dell'Azienda, lavoratori in somministrazione, dipendenti di ditte affidatarie di servizi.**

### 3. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI



- D.L. n.127/2021** si intende Decreto Legge 21 settembre 2021 n.127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (G.U.n. 226 del 21/09/2021)”;
- D.L. n.52/2021:** si intende il Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87;
- AOUS:** Azienda ospedaliero-universitaria Senese
- G.U.:** Gazzetta Ufficiale
- certificazione verde COVID-19:** le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

### 4. MODALITÀ OPERATIVE

#### 4.1 Certificazioni verdi COVID-19

Le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n.52/2021, attestano una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;

  Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese	Direzione Generale	COD XYZ99
	Procedura di attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 sulla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 per i dipendenti e altri soggetti	Rev. 0 Data Pag. 7 di 11

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

#### 4.2 Soggetti obbligati al possesso e all'esibizione della certificazione verde COVID-19 in ambito pubblico

Ai sensi dell'art.1, del D.L. n.127/2021 tutto il personale della pubblica amministrazione (comma 1) e tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche (comma 2) ha l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.

Resta fermo per il personale dipendente - ancorché munito della certificazione verde COVID-19 - il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni (esito negativo del tampone, guarigione dalla malattia o avvenuta vaccinazione) per il rilascio della certificazione verde COVID-19.

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della certificazione verde COVID-19 e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale.

E'esclusa l'autocertificazione del possesso della certificazione verde COVID-19.

Tenuto conto della finalità di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a cui la misura è preordinata, non sono consentite deroghe all'obbligo.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiara il possesso della certificazione verde, ma non sia in grado di esibirla, deve esser considerato assente ingiustificato e non può essere in alcun modo adibito a modalità di lavoro agile.

#### 4.3 Soggetti esentati dall'obbligo al possesso e all'esibizione della certificazione verde COVID-19 in ambito pubblico


Ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. n.127/2021, sono esclusi dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalle circolari ad oggi emanate dal Ministero della Salute (n.35309 del 4 agosto 2021, n. 35444 del 05/08/2021, n. 43366 del 25/09/2021).

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo verrà effettuato mediante lettura del QR code in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'Azienda, non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente - ove autorizzato dal dipendente – può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Al personale escluso dall'obbligo del possesso e dell'esibizione della certificazione verde Covid-19 in quanto esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, qualora si tratti di personale **esercitante le professioni sanitarie o di interesse sanitario**, nelle more dell'adozione degli atti di accertamento da parte dell'Azienda sanitaria territorialmente competente si applica la procedura aziendale A.DG.PA.18 del 09/09/2021 approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 903 del 10/09/2021.

Per tali lavoratori è necessaria la ricollocazione ai sensi dell'art.4 comma 10 del D.L. 44/2021, senza decurtazione della retribuzione, salvo in ogni caso il disposto dell'art.26, comma 2 e 2 bis, del Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27.

Al personale escluso dall'obbligo del possesso e dell'esibizione della certificazione verde Covid-19 in quanto esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, **non rientrante nell'applicazione dell'art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i.**, il Medico Competente provvederà ad attivare un programma di stretta sorveglianza sanitaria.

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese	Direzione Generale Procedura di attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 sulla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 per i dipendenti e altri soggetti	COD XYZ99 Rev. 0 Data Pag. 8 di 11
---	---	---

#### 4.4 Soggetti deputati alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19

La verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 è eseguita secondo le modalità operative definite dal datore di lavoro, anche a campione, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, dal Direttore Generale e dai soggetti dallo stesso delegati o incaricati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.L. n.127/2021.

La verifica avviene secondo le modalità previste dall'articolo 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni.

Il Direttore Generale provvede alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, dei componenti del Collegio Sindacale e dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Il Direttore Generale delega per le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 i seguenti soggetti:

Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata

Direttori dei Dipartimenti ad Attività Tecnico-Amministrativa e Tecnico-sanitaria e delle professioni Infermieristiche ed Ostetriche

Responsabili UOP Professionali

Direttori di Unità Operative Complesse

Direttori di Unità Operative Semplici Autonome

Ditta di vigilanza

I soggetti sopra indicati possono nominare formalmente degli incaricati per la verifica secondo lo schema messo a disposizione dal Datore di Lavoro.

La Ditta affidataria del servizio di vigilanza è stata incaricata di effettuare, tramite personale formalmente incaricato ed istruito, la verifica, con criteri stabiliti dal datore di lavoro di seguito indicati, del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte:

- dei dipendenti presso i locali della mensa aziendale;
- degli accompagnatori dei pazienti che accedono al Pronto Soccorso;
- salvo ulteriori estensioni.

La Ditta affidataria del servizio di vigilanza è stata nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679.

#### 4.5 Modalità di applicazione della normativa ed effettuazione della verifica da parte dei soggetti deputati al controllo, trasmissione atti relativi alla violazione

**4.5.1 Mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 o alla mancata esibizione della stessa:** in questo caso, il soggetto preposto al controllo, delegato o incaricato, trasmettono con immediatezza, al Responsabile della UOC Politiche e Gestione Risorse Umane, la nota di accertamento del personale al quale non è stato consentito l'accesso. L'incaricato invia copia della nota di accertamento anche al proprio Dirigente. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.



#### 4.5.2 Accesso al luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde COVID-19:

Se il verificatore deputato all'accertamento è un **incaricato**, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione verde valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro trasmette con immediatezza al proprio Dirigente che lo ha delegato e al Responsabile della UOC Politiche e Gestione Risorse Umane, la nota di accertamento del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Il delegato del datore di lavoro riceve la nota di accertamento da parte dell'incaricato:

- invia la nota di accertamento al Direttore Generale per la comunicazione della violazione al Prefetto competente per territorio, per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.4 comma 1, del D.L. n. 19/2020 nella misura stabilita dal comma 8 del D.L. n.127/2021;
- invia la nota di accertamento entro 10 giorni all'UPD per l'attivazione del procedimento disciplinare.

Se è il verificatore è **delegato del datore di lavoro** deve adempiere a quanto sotto riportato:

  Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese	Direzione Generale	COD XYZ99 Rev. 0 Data Pag. 9 di 11
	Procedura di attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 sulla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 per i dipendenti e altri soggetti	

- trasmette al Responsabile della UOC Politiche e Gestione Risorse Umane la nota di accertamento del personale al quale non è stato consentito l'accesso.
  - invia la nota di accertamento al Direttore Generale per la comunicazione della violazione al Prefetto competente per territorio, per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.4 comma 1, del D.L. n. 19/2020 nella misura stabilita dal comma 8 del D.L. n.127/2021;
  - invia la nota di accertamento entro 10 giorni all'UPD per l'attivazione del procedimento disciplinare.
- Il delegato del datore di lavoro deve effettuare le ultime due comunicazioni anche per le note di accertamento ricevute dagli incaricati.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

#### 4.5.3 Soggetti esenti di cui al punto 4.3

Il verificatore (Delegato o Incaricato), nel caso in cui il soggetto verificato dichiarerà di essere esente, accompagna l'interessato dal medico Competente per la verifica della documentazione sanitaria.

#### 4.5.4 Richiesta del datore di lavoro ai sensi dell'art. 3 del D.L. 8 ottobre 2021 n.139 per esigenze organizzative e di programmazione del lavoro

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro o suoi delegati, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, quali l'organizzazione dei turni o per garantire l'erogazione di servizi per i quali è necessaria la presenza, i dipendenti e il personale universitario in afferenza assistenziale sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, del D.L. 127/2021 e quindi a comunicare di non essere in possesso della certificazione verde con il preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.



**4.5.5 Delega e istruzioni per i verificatori:** la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 è effettuata nel rispetto delle istruzioni fornite dal datore di lavoro, titolare del trattamento dati personali, allegate all'atto di delega o di nomina dell'incaricato. La designazione a delegato o incaricato per l'effettuazione dei controlli assolve anche all'obbligo di integrazione dell'autorizzazione del soggetto deputato quale incaricato al trattamento dati personali per le attività di verifica della certificazione verde COVID-19.

#### 4.6 Effetti del mancato possesso o mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 prima dell'accesso e dopo l'accesso al luogo di lavoro

##### 4.6.1 Effetti del mancato possesso o mancata esibizione prima dell'accesso:

Il personale di cui all'articolo 2, punti A) e B) nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e viene sottoposto ai seguenti provvedimenti la cui efficacia resta valida fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza, in atto definito al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro:

- personale di cui all'articolo 2, punto A): si provvede all'allontanamento dal luogo di lavoro, tale personale è considerato assente ingiustificato e per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
- personale di cui all'articolo 2, punto B): si provvede all'allontanamento dalle attività assistenziali, fatti salvi provvedimenti di sospensione dal servizio di competenza del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Siena. Per tutto il periodo di astensione dalle attività assistenziali, è applicata la sospensione del convenzionamento con contestuale sospensione degli emolumenti legati alle funzioni assistenziali e ne viene data immediata comunicazione all'Università.
- personale di cui all'articolo 2, punto C): nel caso in cui, in sede di verifica, venga accertata la mancanza della certificazione verde da parte di un soggetto di cui all'art. 2 punto C), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza. Analoga

  Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese	Direzione Generale Procedura di attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 sulla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 per i dipendenti e altri soggetti	COD XYZ99 Rev. 0 Data Pag. 10 di 11
---	---	--

procedura è seguita nei casi in cui la verifica della mancanza della certificazione verde riguardi personale in somministrazione. In tali casi il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde è immediatamente segnalata all'Agenzia di somministrazione. Il Verificatore (Delegato o Incaricato) invia la comunicazione al RES/DEC del contratto per la trasmissione al rappresentante legale della Ditta esterna.

#### 4.6.2 Effetti del mancato possesso o mancata esibizione dopo l'accesso al luogo di lavoro:

- personale di cui all'articolo 2, punto A): si provvede all'allontanamento dal luogo di lavoro, tale personale è considerato assente ingiustificato e per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati; invio della nota di accertamento all'Ufficio Procedimenti Disciplinari e al Prefetto per l'irrogazione delle sanzioni da euro 600 a euro 1500;
- personale di cui all'articolo 2, punto B): si provvede all'allontanamento dalle attività assistenziali, fatti salvi provvedimenti di sospensione dal servizio di competenza del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Siena. Per tutto il periodo di astensione dalle attività assistenziali, è applicata la sospensione del convenzionamento con contestuale sospensione degli emolumenti legati alle funzioni assistenziali e ne viene data immediata comunicazione all'Università;
- personale di cui all'articolo 2, punto C): fermo restando l'allontanamento immediato, comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

#### 4.7 Trattamento economico per assenza ingiustificata

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

#### 4.8 Trasmissione delle note di accertamento delle violazioni al Direttore Generale e trasmissione al Prefetto per l'irrogazione delle sanzioni

Il Direttore Generale, sulla base delle note trasmesse dai verificatori, inoltrerà al Prefetto i nominativi dei trasgressori della norma ai fini dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 1 comma 8 e 9 del D.L. 127/2021.

### 5. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.L. 25 marzo 2020 n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020 n. 35
- D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74
- D.L. 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87
- D.L. 21 settembre 2021 n. 127
- D.L. 8 ottobre 2021 n. 139
- D.P.C.M. 17 giugno 2021
- D.P.C.M. 10 settembre 2021
- D.P.C.M. 12 ottobre 2021 (Adozione Linee Guida)
- D.P.C.M. 12 ottobre 2021 di modifica del DPCM 17/06/2021
- Regolamento UE 2016/679
- D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali- Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Provvedimento n.146 del 5 giugno 2019)
- Circolari ad oggi emanate dal Ministero della Salute (n.35309 del 4 agosto 2021, n. 35444 del 05/08/2021, n. 43366 del 25/09/2021).

### 6. ALLEGATO

Allegato 1) diagramma di flusso



Allegato 1) diagramma di flusso

Art. 1 D.L. 127/2021, al personale dipendente e a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, o di formazione o di volontariato presso la pubblica amministrazione è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19

Il Datore di lavoro conferisce delega ai Verificatori (I Delegati possono nominare propri Incaricati)

Il Verificatore (Delegato/Incaricato) sottoscrive la delega/l'atto di nomina, effettua quotidianamente i controlli, anche a campione, compila il registro (dati numerici aggregati) dei controlli

**ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA:**  
quando il Verificato è in possesso ed esibisce il green pass valido

Il dipendente (o il collaboratore a qualsiasi titolo) verificato può accedere al luogo di lavoro, o può permanere nel luogo di lavoro se ha già timbrato la presenza

**ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA**  
quando il Verificato:  
a) non possiede o non esibisce il green pass  
b) il green pass non è in corso di validità

Il Verificatore non consente l'accesso al luogo di lavoro o, se il dipendente/collaboratore a qualsiasi titolo è già presente ed ha timbrato, intima al verificato di lasciare immediatamente il luogo di lavoro, ed esegue le seguenti comunicazioni:

**Se il Verificatore è INCARICATO:**  
invia la nota di accertamento della violazione:  
- alla UOC PGRU per l'assenza ingiustificata  
- al Dirigente che lo ha incaricato, per le comunicazioni di competenza

**Se il Verificatore è DELEGATO:**  
invia la nota di accertamento della violazione :  
- alla UOC PGRU per l'assenza ingiustificata (se non ha nominato Incaricati)  
- all'UPD per procedimento disciplinare;  
- al Direttore Generale per trasmissione al Prefetto e irrogazione sanzioni

**ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA DIPENDENTI DITTE ESTERNE**  
Il Verificatore (DELEGATO O INCARICATO):  
- intima l'allontanamento immediato dalla struttura  
- invia la nota di comunicazione del mancato possesso al RES/DEC del contratto, che la trasmette al rappresentante legale della Ditta

**SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO (ESENTATI):**  
Il Verificatore (DELEGATO O INCARICATO):  
accompagna l'interessato dal Medico Competente per la verifica della documentazione

Al Verificatore è fatto divieto di registrare, annotare, memorizzare, conservare in qualsiasi forma (cartacea o informatizzata), i dati dell'intestatario e le informazioni trattate nell'effettuazione della verifica del possesso del Green pass. E' vietato annotare, in qualsiasi forma, l'esito della verifica.  
Durante le operazioni di verifica il personale addetto, oltre a garantire la massima riservatezza e ad evitare di riferire ad alta voce informazioni relative alle persone controllate, deve tenere un comportamento educato, decoroso e collaborativo.



Delibera firmata digitalmente

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE**

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527



### Allegato 5

## ATTO DI NOMINA QUALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI E RELATIVE ISTRUZIONI PER I SOGGETTI INCARICATI ALLA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (cd. GREEN PASS) IN AMBITO LAVORATIVO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Ex art. 29 Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e art. 2 quaterdecies d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a .....in qualità di  
Delegato del Datore di Lavoro

### nomina

\_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**incaricato/a** alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 del personale dipendente dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività lavorativa, o di formazione, o di volontariato presso l'Azienda, e **lo autorizza**, ai sensi dell'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679-Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -RGPD e art. 2 quaterdecies d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati, in relazione ai seguenti ambiti di trattamento:

- verificare le certificazioni verdi COVID-19 mediante lettura del codice a barre bidimensionale (QR code), attraverso l'utilizzo dell'applicazione mobile denominata VerificaC19, sviluppata dal Ministero della Salute e installata nel dispositivo aziendale in dotazione ai verificatori o nel proprio dispositivo personale, senza accedere alle informazioni che ne hanno determinato l'emissione nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato B, par. 4 d.P.C.M. 17 giugno 2021;
- richiedere ai dipendenti o ad altri assoggettati all'obbligo di mostrare il QR Code del proprio certificato verde Covid-19 in formato digitale oppure cartaceo e di esibire eventualmente il proprio documento di riconoscimento<sup>1</sup>;
- verificare la validità del certificato e la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'applicazione;
- verificare la documentazione presentata dall'interessato, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC; tale documentazione è rilasciata, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche

<sup>1</sup> L'intestatario della certificazione verde Covid-19 all'atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.





Delibera firmata digitalmente



## AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni (esito negativo del tampone, guarigione dalla malattia o avvenuta vaccinazione) per il rilascio della certificazione verde COVID-19;

- nel caso in cui l'interessato dichiara di essere esente dalla campagna vaccinale, accompagnare l'interessato dal Medico Competente per la verifica della documentazione;
- nel caso di esito negativo della verifica **al momento dell'accesso** al luogo di lavoro, per mancato possesso o mancata esibizione, certificazione non valida o in caso di errore di lettura del QR Code: vietare al lavoratore senza green pass valido di accedere al luogo di lavoro, compilare, sottoscrivere e far sottoscrivere la nota di accertamento ai fini della comunicazione dell'assenza ingiustificata e invitare il lavoratore ad allontanarsi;
- nel caso di esito negativo della verifica **dopo l'accesso** al luogo di lavoro, per mancato possesso o mancata esibizione, certificazione non valida o in caso di errore di lettura del QR Code: intimare al lavoratore privo di valida certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, compilare, sottoscrivere e far sottoscrivere al lavoratore la nota di accertamento ai fini della comunicazione dell'assenza ingiustificata e delle altre comunicazioni previste dal procedimento sanzionatorio;
- in caso di assenza dal servizio, durante il periodo previsto dalla normativa per l'effettuazione dei controlli, il delegato è tenuto ad indicare in tempo utile al Direttore Generale un sostituto a cui conferire la delega;
- non è consentita la raccolta, in qualunque forma, dei dati del soggetto verificato, fatti salvi quelli strettamente necessari alle comunicazioni di cui all'art.1 del D.L. 127/2021 comma 6 e seguenti;
- effettuare le verifiche attenendosi alle istruzioni contenute nel "Manuale d'uso per verificatori" (App VerificaC-19) e alle istruzioni specifiche in materia di trattamento dati personali, allegati al presente atto di nomina di cui costituiscono parte integrante.

Siena, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Antonio Davide Barretta

L'Incaricata/o verificatore